



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E AFFINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 in data 11 aprile 2011

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 4 - Luogo di svolgimento dell'attività
- Art. 5 - Prestazioni accessorie
- Art. 6 - Inizio attività
- Art. 7 – Subingresso per atto tra vivi ed in caso di morte del titolare
- Art. 8 - Divieto di prosecuzione dell'attività e cessazione degli effetti della SCIA
- Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 10 - Orari e tariffe
- Art. 11 - Vendita di prodotti
- Art. 12- Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature. Requisiti organizzativi delle attività
- Art. 13 – Consultazione delle Associazioni di Categoria
- Art. 14 - Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio, di piercing e di dermopigmentazione
- Art. 15 – Vigilanza e controlli
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 – Rinvio ad altre norme
- Art. 18 – Entrata in vigore. Abrogazioni
- Allegato A) - Sanzioni accessorie relative all'esercizio dell'attività di estetica
- Allegato B) - Sanzioni accessorie relative all'esercizio dell'attività di acconciatore
- Allegato C) – Requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali
- Allegato D) – Conduzione igienica e di sicurezza dell'attività di estetica, tatuaggio, piercing e acconciatore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a) acconciatore, ai sensi della legge 17/08/2005 n. 174 e s.m.i. e della legge 14/02/1963 n.161 come modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, applicabile per le parti compatibili con la legge 17/08/2005 n. 174.
 - b) estetista, ai sensi della legge 04/01/1990 n.1 e s.m.i. e della legge regionale n. 48 del 15/09/1989, applicabile per le parti compatibili e secondo il Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 "Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetiste";
 - c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05/02/1998, la Circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16/07/1998, il Decreto Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004, n. 6932 "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing" e relative disposizioni applicative.
2. Il regolamento disciplina inoltre il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 08/08/1985 n. 443, dal Decreto Legge 31/01/2007 n. 7, convertito dalla Legge 02/04/2007 n. 40, dall'art. 19 della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni, dalla Legge Regionale 2 febbraio 2007, n. 1, dalla Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale 2 aprile 2008, n° 8/6919 e 3 dicembre 2008 n° 8/8547 e dal Decreto Direttore Centrale n.10863 del 26 ottobre 2009 e s.m.i..

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) attività di acconciatore, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
 - b) attività di estetista, quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986 n. 713. Nell'ambito dell'attività di estetista e in attesa di normativa specifica del settore che disponga diversamente, sono ricomprese anche le seguenti attività:
 - centro di abbronzatura o "solarium", inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti U.V.A.;
 - "massaggi orientali", "grotte di sale";
 - dermopigmentazione o dermopigmentazione correttiva, altrimenti detta disegno epidermico o trucco semipermanente, inerente l'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con effetti duraturi ma non permanenti, eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorare o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cromatici esistenti;

- sauna e bagno turco;
 - manicure, pedicure ed attività di onicotecnica (attività consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione).
- c) attività di tatuaggio e/o piercing
- tatuaggio: attività di colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni;
 - piercing: attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura;
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti attività:
- a) trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b) attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c) attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;
 - d) attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - e) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali.
3. L'elencazione delle attività di cui ai commi precedenti ha carattere indicativo e non tassativo.

Art. 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, dovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso, da parte dell'impresa, dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione all'albo imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443; iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, nel caso di imprese non artigiane;
 - b) idoneità igienico-sanitaria dei locali. Dovrà essere altresì garantito il puntuale rispetto di quanto previsto dalla Legge 09/01/1989 n. 13, dal D.P.R. n. 236 del 14/06/1989 e dalla Legge Regionale 20/02/1989 n. 6 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”;
 - c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005 e conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e dell'art. 4 della Legge Regionale n. 48/1989 e dell'art. 3 della Legge n. 1/1990 e, più precisamente:
 - per le attività svolte in forma artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti direttamente dal titolare dell'impresa individuale;
 - per le attività svolte in forma artigianale con impresa societaria: la maggioranza dei soci, ovvero almeno uno nel caso di due soci, deve svolgere lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e deve essere in possesso del requisito professionale;

- per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa individuale: i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, oppure da un direttore tecnico dallo stesso nominato. Nell'ipotesi in cui l'impresa gestisca più esercizi, deve essere sempre presente in ognuno degli stessi un direttore tecnico in possesso del requisito professionale;
 - per le attività svolte in forma diversa da quella artigianale con impresa societaria: dovrà essere nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali designato tra i soci partecipanti al lavoro, oppure tra i famigliari coadiuvanti o tra i dipendenti dell'impresa.
2. Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
 3. Nei confronti del titolare dell'impresa, del legale rappresentante e dei soci amministratori delle società, nonché nei confronti dei soggetti nominati direttori tecnici, non devono sussistere cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (legge antimafia) e successive modifiche ed integrazioni.
 4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.
 5. L'attività di tatuaggio e piercing è disciplinata secondo quanto disposto con i Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia n. 4259 del 13 marzo 2003 e n. 6932 del 27 aprile 2004, ai quali si rimanda per tutti gli aspetti sanitari. In particolare, in attesa dell'istituzione dei corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione Lombardia, per l'esercizio della pratica di tatuaggio e del piercing, l'operatore, avvalendosi dell'apposita modulistica regionale (DIAP o atto equipollente), deve presentare all'ASL, per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, un'autocertificazione, con la quale dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'esercizio delle suddette attività comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

Art. 4

Luogo di svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, nelle strutture turistico - ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.
2. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista su area pubblica, in forma itinerante o su posteggio, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ASL.
3. Qualora le attività di acconciatore e di estetista vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soli soci, deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche. Sono disciplinate dal presente regolamento le attività di acconciatore e di estetista svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti.

4. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia, all'esterno dell'esercizio ove si svolge l'attività è obbligatoria l'apposizione di una targa, con l'indicazione del tipo di attività svolta, visibile dalla pubblica via.
5. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.
6. E' consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito della stessa struttura da parte di imprese diverse del settore o mediante la costituzione di una società, nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
7. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente, utilizzando in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici minime per l'esercizio congiunto delle attività di estetista e acconciatore restano fissate come descritte nell'Allegato C) del presente regolamento e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le due distinte attività.
8. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate anche presso altri luoghi non disciplinati dal presente regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.
9. E' consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore, di estetista ed attività affini al domicilio del cliente, per effettuare prestazioni di natura esclusivamente occasionale, rivolte a persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo oppure ammalate, o con difficoltà di deambulazione o diversamente abili o, infine, in occasione di particolari circostanze (matrimoni od altri analoghi eventi).

Art. 5 Prestazioni accessorie

1. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.

Art. 6 Inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature sono soggette alla presentazione, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, già DIAP o idoneo atto equipollente), accompagnata dagli elaborati necessari - tra cui una planimetria dei locali, debitamente quotata e con il lay out dell'attività- e redatta esclusivamente sulla vigente modulistica regionale unificata, a pena di inaccogliibilità.
2. Sono altresì soggetti a SCIA, da presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, il subingresso, con o senza modifica dei locali, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
3. La SCIA si riferisce all'intestatario (titolare dell'impresa individuale o legale rappresentante della società) e ai locali in essa indicati.
4. La presentazione di regolare SCIA, unitamente alla ricevuta rilasciata dal SUAP del Comune, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività.

Art. 7

Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

1. In caso di subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente regolamento, la SCIA, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dal SUAP del Comune, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono, entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa, svolgere l'attività nei seguenti modi:
 - a) in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia;
 - b) in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando SCIA per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali;
 - c) cedere l'attività: il subentrante potrà continuare l'attività del *de cuius*, presentando SCIA per subingresso, secondo quanto previsto nella specifica disciplina di competenza della Regione Lombardia.

Art. 8

Divieto di prosecuzione dell'attività e cessazione degli effetti della SCIA

1. L'efficacia della SCIA cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) perdita, da parte del titolare, anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla legge 31/05/1965 n.575 (antimafia) e s.m.i. e professionali richiesti;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, qualora il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - c) violazione alle norme del Codice Penale, ostative all'esercizio dell'attività.Nei casi di cui al comma precedente, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 giorni dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dichiara la perdita di efficacia della stessa.

Art. 9

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della SCIA è tenuto a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune apposita SCIA, redatta esclusivamente sulla vigente modulistica regionale unificata, a pena di inaccogliibilità, nei casi seguenti:
 - a) in caso di sospensione dell'attività, che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi; qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, preliminarmente alla riattivazione, il titolare dovrà attestare, con la SCIA, il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente;
 - b) in caso di cessazione dell'attività, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, l'attività sarà considerata definitivamente cessata e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione.

Art. 10 **Orari e tariffe**

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria. Non è obbligatorio il turno di chiusura.
2. Gli orari praticati devono essere resi noti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
3. E' consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
4. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posizione ben visibile.
5. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
6. Le attività di acconciatore, estetista ed affini esercitate presso Centri Commerciali, nonché presso gallerie e sistemi commerciali gestiti unitariamente, osservano l'orario giornaliero ed i giorni di apertura e chiusura della struttura in cui sono inserite.

Art. 11 **Vendita di prodotti**

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio di cui al D.lgs.114/1998 , così come stabilito dall'art.4 del Decreto medesimo e precisato dalla Circolare MICA n.3459/C del 18/01/1999 e come stabilito dall'art.2 comma 5 della L. n.174/2005.

Art. 12 **Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature. Requisiti organizzativi delle attività**

1. I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti, in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, nonché le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e tutte le condizioni riportate nell'Allegato C) al presente regolamento.
2. In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le norme igieniche operative descritte nell'Allegato D) al presente regolamento.
3. Le attività esistenti, che all'entrata in vigore del presente Regolamento non possiedono i requisiti di cui all'Allegato C), possono continuare l'attività a condizione che la gamma e le tipologia delle prestazioni offerte nella struttura siano compatibili con gli spazi e i locali a disposizione.

Art. 13 **Consultazione delle Associazioni di Categoria**

1. Lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune acquisirà il parere obbligatorio consultivo, ma non vincolante, delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, con riguardo all'approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche al presente regolamento, nonché in materia di fissazione degli orari di esercizio delle attività.

2. Alle Associazioni di Categoria potrà inoltre essere richiesto parere consultivo in relazione a tutti quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale riterrà utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Art. 14

Disposizioni specifiche per attività di tatuaggio, di piercing e di dermopigmentazione

1. Non sono ammessi il tatuaggio, il piercing e la dermopigmentazione su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
2. A chi esercita l'attività di tatuatore, di applicatore di piercing e di dermopigmentazione è fatto obbligo di:
 - a) richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai/al genitore/tutore, se minorenne, tutte le informazioni utili per praticare in sicurezza l'attività;
 - b) fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai/al genitore/tutore, se minorenne, tutte le informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto;
 - c) fornire al cliente o ai/al genitore/ tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali ed ai prodotti che saranno utilizzati;
 - d) acquisire, in forma scritta, il consenso informato dell'interessato se maggiorenne, oppure se minorenne, da colui che esercita la patria potestà parentale, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Art. 15

Vigilanza e controlli

1. Gli agenti di Polizia Locale, della Forza Pubblica, nonché l'ASL e gli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza sulle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono tali attività, anche se trattasi di scuole, circoli privati o presso il domicilio dell'esercente.
2. Il titolare deve tenere presso l'esercizio il titolo autorizzativo, nonché l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esibizione immediata in caso di controlli.

Art. 16

Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale), nonché
 - con le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 1 del 04.01.1990, in caso di esercizio dell'attività di estetica ed affini in assenza dei requisiti professionali e/o senza idoneo titolo abilitativo o in assenza del responsabile tecnico designato;
 - con le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 174 del 17.08.2005, in caso di esercizio della attività di acconciatore in assenza dei requisiti professionali e/o senza idoneo titolo abilitativo o in assenza del responsabile tecnico designato.
2. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie indicate al comma precedente, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, saranno comminate le sanzioni accessorie elencate negli Allegati A) (per l'esercizio dell'attività di estetica) e B) (per l'esercizio dell'attività di acconciatore) al presente regolamento.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, delle relative sanzioni accessorie.

3. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge sopravvenute.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 17

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intenderanno automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 18

Entrata in vigore. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d'approvazione. A decorrere da tale data sono pertanto abrogati:
 - a) il Regolamento Comunale sulla disciplina dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, approvato con D.C.C. n.42 del 28 febbraio 1972 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo con D.C.C. n. 131 del 23.07.1991);
 - b) il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, approvato con D.C.C. n.136 del 29 luglio 1994, modificato con Delibera Commissario Prefettizio n.37 del 26 gennaio 1996.
2. E' inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.

SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETICA

Violazione	Sanzione accessoria
1. Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
2. Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali o in assenza del responsabile tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
3. Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista con uso di apparecchi elettromeccanici o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
4. Esercizio dell'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
5. Svolgimento di prestazioni di estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
6. Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
7. Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, sospensione o cessazione dell'attività di estetista, senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
8. Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
9. Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
10. Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte
11. Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
12. Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata

SANZIONI ACCESSORIE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

Violazione	Sanzione accessoria
1. Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
2. Esercizio dell'attività di acconciatore senza i requisiti professionali o in assenza del responsabile tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
3. Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
4. Esercizio dell'attività di acconciatore presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
5. Svolgimento di prestazioni di acconciatore al domicilio del cliente di natura non occasionale	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
6. Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Sospensione dell'attività per due giorni per ogni giorno di accertata violazione fino ad un massimo di cinque violazioni
7. Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature, sospensione o cessazione dell'attività di estetista, senza presentazione della SCIA di legge	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
8. Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
9. Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di acconciatore	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
10. Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e dei turni di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali e inottemperanza all'obbligo di esibizione della SCIA	Sospensione dell'attività per un giorno, anche per una sola violazione accertata, fino ad un massimo di dieci volte
11. Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali per violazione della legge antimafia del titolare o del Direttore tecnico	Cessazione dell'attività fino ad avvenuta regolarizzazione
12. Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata	Cessazione dell'attività mediante esecuzione forzata

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E STRUTTURALI DI LOCALI**Centri estetici**

Gli esercizi di estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro.

La superficie operativa minima è pari a 15 mq., esclusi sale d'attesa e/o reception e i vani accessori (bagni, antibagni, ripostigli) quando vi è una sola postazione di lavoro, con ulteriori 6 mq. per ogni postazione di lavoro in più, organizzate in modo da salvaguardare la privacy degli utenti. L'ambiente di lavoro può essere diviso in box a mezzo di pareti (anche mobili) di altezza minima pari a mt. 2, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, e con superficie minima di 6 mq. Per box utilizzati per semplice manicure e pedicure, per pulizia e trucco viso, per solarium viso o integrale in assetto verticale" a doccia" la superficie minima potrà essere ridotta a mq.4.

Gli impianti di sauna, bagno turco e loro combinazioni e variazioni commerciali, che in ogni caso richiedono l'accesso del cliente all'interno degli impianti, sono computati secondo la superficie effettivamente occupata, da ritenersi quindi una superficie operativa dell'esercizio.

L'altezza dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio comunale per il tipo di attività e, comunque, non deve essere inferiore a mt. 2,70 per quelli operativi e a mt. 2,40 per quelli accessori.

I locali operativi devono disporre di una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento e di una superficie aerante naturale pari ad almeno 1/20 della superficie del pavimento, senza contributo di porte e portoni. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire i suddetti parametri d'aerazione naturale, è consentita l'integrazione con l'utilizzo di un impianto aerulico, conforme alle Norme UNI 10339/ 1995 e s.m.i.

Nel box o vano di estetica, ad esclusione di quello utilizzato per apparecchi UV, deve essere presente un lavabo; nel caso in cui siano effettuati trattamenti al corpo, quale applicazione di fanghi, deve essere previsto un box doccia. Il box doccia è computato secondo la superficie effettivamente occupata.

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi, devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o box, aventi altezza pari a quella dell'apparecchio UV per evitare la diffusione del caldo nel corridoio o negli ambienti vicini..

I pavimenti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile per almeno 2 mt. di altezza.

Per attività con superficie complessiva fino a mq. 70 e quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; nel caso di superficie complessiva superiore a mq. 70 e presenza di lavoratori superiore a tre unità, contemporaneamente presenti, è necessario prevedere due bagni distinti.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

Il servizio igienico deve possedere antibagno qualora comunichi con un locale ove vi è permanenza di persone, deve essere dotato di lavabo con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di sapone, distributore di salviettine monouso o asciugatori/essicatori ad aria calda. Il pavimento deve essere facilmente lavabile e le pareti devono essere rivestite in materiale impermeabile per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento. L'aerazione deve avvenire tramite una superficie finestrata apribile di almeno mq. 0,5. Nel caso in cui il servizio igienico sia privo di finestre o le medesime abbiano una superficie inferiore al minimo prescritto, è possibile installare impianti di ventilazione forzata assicurando i ricambi minimi previsti dal R.L.I.. Nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzati alla detersione della persona. Fermo restando quanto previsto dalle normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antibagno del servizio igienico, può essere usato come spogliatoio nel caso in cui i lavoratori siano tre (compreso il titolare) con una superficie di almeno 3 mq., libera da arredi, attrezzata con armadietti. Se sono presenti oltre 10 addetti deve essere previsto un vano ad uso

esclusivo di spogliatoio avente una superficie minima pari a 10 mq. e, comunque, non meno di 1 mq. per ogni lavoratore potenziale utilizzatore contemporaneo. Lo spogliatoio deve avere un'aerazione tramite una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie pavimentata, avere pavimento facilmente lavabile, pareti rivestite da materiale impermeabile e facilmente lavabile, per almeno 2 mt. di altezza dal pavimento.

Gli esercizi per estetista devono disporre di un vano o di una cabina da adibire a deposito per i prodotti cosmetici, i materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, i contenitori per i rifiuti, per la biancheria sporca e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria.

Centri di tatuaggio/ piercing

Le strutture nelle quali si effettuano tatuaggio/ piercing devono disporre dei seguenti locali:

- locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata, di superficie minima pari mq. 9;
- locale dove si effettua il tatuaggio o piercing di superficie minima (escluso servizio igienico e ripostiglio) pari ad almeno mq. 14, con larghezza minima di mt. 3;
- uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso. In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati i presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. "L'area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione.

E' vietato l'utilizzo di vani interrati o seminterrati.

I locali operativi devono disporre di una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento e di una superficie aerante naturale pari ad almeno 1/20 della superficie del pavimento, senza contributo di porte e portoni. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire i suddetti parametri d'aerazione naturale, è consentita l'integrazione con l'utilizzo di un impianto aeraulico, conforme alle Norme UNI 10339/ 1995 e s.m.i.

L'altezza dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio comunale per il tipo di attività e, comunque, non deve essere inferiore a mt. 2,70 per quelli operativi e a mt. 2,40 per quelli accessori.

I pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione, le pareti devono essere rivestite fino a mt. 2,00 con materiale impermeabile e lavabile.

Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività e raggiungibile dall'area lavoro e dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

Lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro).

I requisiti strutturali del servizio igienico sono gli stessi richiesti per i centri estetici.

Negozi di acconciatore

La superficie minima del locale per lo svolgimento di acconciatore deve essere pari ad almeno mq. 15, esclusi i vani accessori, quando vi è una sola postazione di lavoro, con ulteriori 4 mq. per ogni postazione di lavoro in più. Per postazione di lavoro si intende la poltrona che il cliente occupa per il taglio e la piega.

Il locale deve articolarsi nei seguenti spazi:

- ricezione-attesa;
- zona di lavaggio dei capelli, dotata di poltrone o lavandini reclinabili e dei relativi lavabi;
- zona per preparazione e applicazione tintura e permanente, dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria; le suddette operazioni possono svolgersi nella zona lavaggio purché la stessa sia dotata di impianto di estrazione forzata dell'aria;
- zona operativa, dotata di poltrone lavoro per il taglio, acconciatura e asciugatura capelli;
- per l'attività di semplice manicure e pedicure dovrà essere previsto un box con lavabo di superficie minima di 4 mq..

Il locale deve disporre di una superficie illuminante pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento e di una superficie aerante naturale pari ad almeno 1/20, senza contributo di porte e portoni. Nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire i suddetti parametri d'aerazione naturale, è consentita l'integrazione con l'utilizzo di un impianto aeraulico, conforme alle Norme UNI 10339/ 1995 e s.m.i.

L'altezza dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio comunale per il tipo di attività e, comunque, non deve essere inferiore a mt. 2,70 per quelli operativi e a mt. 2,40 per quelli accessori.

I pavimenti e gli arredi devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione, le pareti devono essere rivestite fino a mt. 2,00 con materiale lavabile.

Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività e raggiungibile dall'area lavoro e dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

I requisiti strutturali del servizio igienico sono gli stessi richiesti per i centri estetici.

Per attività con superficie complessiva fino a mq. 70 e quando i lavoratori sono tre (compreso il titolare) è sufficiente un solo servizio igienico utilizzabile dal personale e dagli utenti; nel caso di superficie complessiva superiore a mq. 70 e presenza di lavoratori superiore a tre unità contemporaneamente presenti è necessario prevedere due bagni distinti.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

Impianto elettrico

Gli impianti elettrici messi a disposizione dell'attività debbono essere realizzati secondo quanto previsto dal D.M. 37/08 e risultare conformi a quanto indicato dalle norme CEI 64-8.

Dal 1 settembre 2001 gli impianti elettrici nei locali (centri) ad uso estetico risultano equiparati agli impianti installati nei locali adibiti ad uso medico (CEI 64-8 art.710.1.1).

Risulta quindi indispensabile che nei locali (centri) estetici, dove risultano utilizzate apparecchiature elettromeccaniche con parti applicate alle persone (CEI 64-8 art. 710.2.1), siano soddisfatti i seguenti obblighi:

- il progetto dell'impianto elettrico sia redatto da un professionista abilitato;
- l'impianto elettrico sia realizzato da installatore qualificato.
- sia disponibile, presso l'attività, la dichiarazione di conformità dell'impianto e copia della documentazione di progetto;
- gli impianti elettrici siano oggetto di periodiche manutenzioni e controlli ed i risultati siano riportati su apposito registro (CEI 64-8 art. 710.62);

La documentazione di cui sopra deve essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08; qualora gli impianti elettrici siano già esistenti, ma non sia disponibile copia della dichiarazione di conformità, tale documento potrà essere sostituito da una Dichiarazione di Rispondenza (D.M. 37/08 art. 7 c.6).

Dove l'attività lavorativa sia svolta con l'ausilio di lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia della messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra, inoltrando all'ASL e all'ISPESL copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; copia delle attestazioni della trasmissione deve essere tenuta a disposizione presso il luogo di lavoro (D.P.R. 462/01 art. 2).

Il titolare dell'attività deve poter dimostrare che gli impianti elettrici utilizzati sono sicuri (art. 21 e art 80 del D. Lgs. 81/08), qualunque sia la data di apertura dell'attività, sia essa svolta in locali di proprietà o in affitto, con o senza dipendenti. Tale obbligo può ritenersi assolto con la presentazione di una dichiarazione di conformità, o di rispondenza, rilasciata ai sensi del D.M. 37/08.

In corso di vigilanza o in fase di istruttoria parere, tali aspetti si ritengono ottemperati mediante verifica di presenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

CONDUZIONE IGIENICA E DI SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA, TATUAGGIO, PIERCING E ACCONCIATORE

A) Norme Igieniche Generali

Sul titolare dell'attività e sul responsabile tecnico, ricadono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i locali e le attrezzature devono essere tenuti nella massima pulizia, secondo un protocollo scritto di pulizia e sanificazione sia giornaliera, sia settimanale indicando i disinfettanti utilizzati;
- b. indossare abiti da lavoro ben puliti e seguire le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale con speciale riguardo alle mani e alle unghie;
- c. per ogni cliente deve essere utilizzata biancheria pulita; la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice a 90°C per 15 minuti oppure, se si utilizza un ciclo con temperatura inferiore, è necessario aggiungere candeggina o altri disinfettanti;
- d. al fine della prevenzione delle infezioni a trasmissione ematica, per gli strumenti acuminati e taglienti, che sono stati contaminati da sangue, devono essere adottate le norme di comportamento e le procedure per la disinfezione ad alto livello e la sterilizzazione;
- e. i solventi e altri prodotti volatili e infiammabili devono essere detenuti in locale aerato (ripostiglio) e in apposito contenitore chiuso;
- f. tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;
- g. nell'ambito della foratura dei lobi auricolari l'operatore, prima della foratura, deve effettuare una valutazione dello stato della cute del lobo dell'orecchio per accertarne l'integrità; la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa sanificazione del lobo con idoneo detergente; gli strumenti utilizzati per la foratura ed i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili; nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscono il mantenimento della sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente pulite e disinfettate dopo ogni applicazione;
- h. gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi; eventuali danni derivati o riferiti alla preparazione e applicazione di tinture e altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni U.V. devono essere segnalati al servizio SPSAL dell'ASL;
- i. devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale come guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature o di lavaggio, tintura e permanente dei capelli;

Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

B) Procedure rivolte al cliente

A salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni – avvertenze e avvisi di protezione – controindicazioni e cautele d'uso;
- devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna e, per trattamenti UVA, occhiali di protezione UV ben aderenti, monouso. Tali occhiali di protezione UV devono essere a disposizione anche degli addetti;
- eventuali danni agli utenti derivati o riferiti all'uso di tinture e altri prodotti cosmetici o all'esposizione a radiazioni UV o ad altri trattamenti devono essere segnalati al servizio ISP dell'ASL;
- prima di procedere a sottoporre il cliente a tatuaggi/ piercing l'operatore è tenuto a informare il cliente sui possibili effetti indesiderati ed acquisire il consenso informato scritto nelle forme previste dall'art. 14 del presente regolamento;

- la foratura del lobo dell'orecchio nei minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

C) Utilizzo lampade UV nei centri estetici e di solarium

Le apparecchiature impiegate per l'abbronzatura devono rispettare i requisiti delle norme IEC e CEI 60335-2-27 ed essere di tipo 1, 2, 3 o 4 a secondo della classificazione definita nelle norme stesse sulla base del tipo di radiazione ultravioletta emessa.

Le apparecchiature di tipo 4 in ambito estetico possono essere utilizzate esclusivamente se l'utente presenta un certificato medico attestante l'assenza di controindicazioni all'esposizione a raggi UV generati da apparecchi di tipo 4. E' facoltà del gestore detenere copia del predetto certificato.

L'utilizzo di apparecchiature impiegate per l'abbronzatura da parte dei minori è consentito solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

E' compito dell'operatore verificare sempre prima di ogni seduta la perfetta integrità dei filtri e procedere immediatamente allo spegnimento dell'apparecchio, nel caso in cui si rilevi una rottura o una incrinatura anche minima del filtro.

Gli ambienti dove sono posti gli apparecchi UV devono essere adeguatamente aerati.

Ogni apparecchio UV deve essere corredato dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione conformità CE;
2. Manuale d'uso che definisce le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e di funzionamento;
3. Registro riportante i seguenti dati: marca, tipo, numero di matricola, ragione sociale della ditta incaricata dell'assistenza tecnica, interventi manutentivi.

In caso di indisponibilità del manuale d'uso originale il gestore ne farà richiesta alla ditta costruttrice o in alternativa richiederà a tecnico qualificato la stesura di un rapporto con tutti i dati previsti per legge.

L'obbligo della corretta manutenzione è diretta responsabilità del gestore, mentre le caratteristiche tecniche dell'apparecchio e le modalità di manutenzione sono dichiarate dal costruttore.

Deve essere riportata in apposita cartellonistica, affissa od esposta in prossimità dello specifico apparecchio a cui è riferita, una nota informativa al cliente sulle modalità d'uso.

Deve essere compilata una scheda individuale per ogni cliente - che il gestore consegnerà in copia in occasione della prima seduta al cliente- , sulla quale sarà riportata la data della seduta, il tipo di solarium, la dose J/m² per minuto d'esposizione e la massima dose annuale da non superare, anche in caso di accessi a strutture diverse.

La tenuta della scheda di controllo della dose massima annuale da non superare sono unicamente a carico dell'utente.

D) Gestione dello strumentario

Gli strumenti taglienti (aghi, rasoi, attrezzi per manicure e pedicure, forbici,...) che vengono in contatto con la cute devono essere possibilmente monouso; essi vanno aperti davanti al cliente prima dell'utilizzo ed eliminati.

Gli strumenti riutilizzabili debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore o, alternativamente, a disinfezione ad alto livello con metodi chimici o fisici, per evitare la trasmissione di malattie.

a) metodi chimici: il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. Lo strumento viene immerso in disinfettante ad alto livello, rispettando i tempi e le concentrazioni indicate dalla ditta produttrice, relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici. Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavate e asciugate prima del riuso. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

b) metodi fisici : la corretta procedura consiste in:

1. immersione in soluzione disinfettante, rispettando la concentrazione e il tempo di contatto indicati sulla confezione del prodotto;
2. lavaggio, risciacquo, asciugatura;

3. passaggio in "autoclave " oppure "stufa a secco". La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore. Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile sterilizzare gli strumenti secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche con apparecchiature idonee e certificate.

4. pettini, spazzole, pennelli, spugne, bigodini, forbici devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo con prodotti a base di acido peracetico, ammonio quaternario, perossido d'idrogeno al 3%, clorexidina e composti di cloro.

E) Gestione dei rifiuti speciali pericolosi

Sono da considerare rifiuti speciali pericolosi i taglienti e pungenti monouso contaminati da sangue (art. 1 e art. 2 del D.P.R. 254/03).

I rifiuti speciali pericolosi devono essere raccolti in contenitori rigidi a perdere, resistenti alla puntura che, una volta riempiti e sigillati, vengono immessi in un secondo imballaggio rigido.

I contenitori dei rifiuti speciali pericolosi devono essere collocati e stoccati nella struttura in modo che non costituiscano pericolo per gli operatori e per i clienti.

Il tempo massimo di deposito presso la struttura è pari a 30 giorni dopo la chiusura del contenitore (art. 8 D.P.R. 254/03) e comunque lo smaltimento deve avvenire almeno una volta all'anno.

I rifiuti speciali pericolosi devono essere smaltiti tramite ditta autorizzata che li conferisce ad impianti di incenerimento.